SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96

Ministero dei trasporti

DECRETO 7 febbraio 2007.

Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

DECRETO 7 febbraio 2007.

Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

07A03014 - 07A03015 - 07A03016

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 97

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Elenco degli Enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle Società cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2006.

07A02532

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 aprile 2007, n. **41.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «"a porte chiuse"» *sono sostituite dalle seguenti:* «in assenza di pubblico»;

al comma 2, capoverso 7-bis, *dopo le parole:* «persona fisica» *sono inserite le seguenti:* «o giuridica» *e la parola:* «dieci» *è sostituita dalla seguente:* «quattro»;

al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonchè a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-*quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), *numero 1), le parole:* «ed all'articolo 6-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 6-*bis*»;

al comma 1, dopo la lettera a), *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale."»;

al comma 1, lettera b), *le parole:* «a tre mesi e superiore a tre anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «a un anno e superiore a cinque anni»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;

al comma 1, lettera d), *alinea, le parole:* «è sostituito dal seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «è sostituito dai seguenti»;

al comma 1, lettera d), *capoverso, le parole:* «da sei mesi a sette anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «da due a otto anni» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»;

al comma 2, capoverso 1-bis, *sono soppresse la parola:* «morali» *nonchè le parole:* «risiedono, ovvero in cui» *e dopo la parola:* «legale» *sono inserite le seguenti:* «o operativa».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce)*. – *1.* Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 2-*ter*. - *(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi)*. – *1.* Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonchè di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» *sono inserite le seguenti:* «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» *e dopo le parole:* «in modo da creare un» *è inserita la seguente:* «concreto»*; il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente:* «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: ", se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica"»;

al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» *sono inserite le seguenti:* «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» *e le parole:* «e con la multa da 500 a 2.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «e con la multa da 1.000 a 5.000» *e il secondo periodo è soppresso.*

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Aggravante del reato di danneggiamento)*. – *1*. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

"5-*bis)* sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» *sono inserite le seguenti:* «della presente legge,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"»;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88».

All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:

«*01*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro"».

All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-*ter*», *comma 1, le parole:* «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 6 della presente legge».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Dopo l'articolo 583-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 583-*quater*. - *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)*. – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni spor-

tive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni."»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonchè in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonchè per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo hanno determinato».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «da 40.000 a 200.000»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio».

*All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-*bis*, nel primo periodo, dopo le parole:* «possono provvedere» *sono inserite le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» *e, nel secondo periodo, la parola:* «, convoca» *è sostituita dalle seguenti:* «o convoca».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis*. - *(Iniziative per promuovere i valori dello sport)*. – *1*. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentiti il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonchè nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, 2-*bis*, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11-*ter*. - *(Rilascio di biglietti gratuiti per i minori)*. – *1*. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un nu-

mero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Art. 11-*quater*. - *(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)*. – *1*. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 11-*quinquies*. - *(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)*. – *1*. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";

b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";

c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"*6-bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";

e) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";

f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

Art. 11-*sexies*. - *(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo)*. – *1*. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito spor-

tivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera *a)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonchè da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto"».

Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1314):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive (Melandri), dal Ministro dell'interno (AMATO), dal Ministro della giustizia (MASTELLA) l'8 febbraio 2007.

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 9 febbraio 2007 con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª, 8ª e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 febbraio 2007.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 14, 21, 27 e 28 febbraio 2007.

Esaminato in aula il 20 e 27 febbraio 2007; l'1, 6 marzo 2007 ed approvato il 7 marzo 2007.

Camera dei deputati (atti n. 2340):

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura), in sede referente, l'8 marzo 2007 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, XI e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite II e VII, in sede referente, il 13, 14, 15, 19 marzo 2007.

Esaminato aula il 20 marzo 2007 ed approvato, con modificazioni, il 27 marzo 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1314-B):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 28 marzo 2007 con pareri delle Commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 28 marzo 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

07G0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2007, n. **42.**

Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visti in particolare gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che prevedono che il Direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata;

Visto l'Atto di intesa di cui all'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, recante organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Ritenuta pertanto l'opportunità di adottare un regolamento di attuazione della disciplina del potere del Ministro della salute di nomina del Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS

1. La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. A tale fine è tempestivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande.

3. Le domande sono esaminate dalla Commissione di cui al comma 4, che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna.

4. La Commissione è costituita con provvedimento del Ministro della salute ed è composta dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante competente designato dalla regione ove l'istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro della salute tra i tre rappresentanti della comunità scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. L'incarico di cui al comma 1 è revocato dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata ed il Consiglio di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto di intesa in data 1° luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ovvero il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per le fondazioni - IRCCS, in caso di:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b) responsabilità grave o reiterata;

c) in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale.

6. La revoca è adottata con il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle clausole del contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinate dall'articolo 2230 del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro della salute*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca il seguente testo:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Gli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), recano:

«Art. 3 *(Statuti delle Fondazioni)*. — 1. Ai fini di cui all'art. 2, la regione interessata inoltra l'istanza di trasformazione da Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS in «Fondazione IRCCS» al Ministero della salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, approva il testo definitivo e dispone con decreto la trasformazione. Alle Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.

2. Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS sia composto da non più di sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal presidente della regione e uno dal comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei sindaci, qualora il comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi in più regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale è designato congiuntamente, a norma di statuto, dai presidenti delle regioni in cui insiste almeno una sede dell'Istituto.

3. Il presidente della Fondazione IRCCS è scelto dal consiglio di amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della regione competente.

4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione. Lo statuto deve prevedere maggioranze qualificate per l'assunzione delle determinazioni più rilevanti per la vita e l'attività dell'ente.

5. In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, nomina un commissario *ad acta*, che provvede all'adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.

6. I Commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano all'insediamento dei primi consigli di amministrazione.».

«Art. 5 *(Istituti non trasformati)*. — 1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concerne il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è riportato nelle «Note alle premesse».

— L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18. comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione, di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— L'art. 2 dell'Atto di intesa 1º luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2004, n. 173, reca il seguente testo:

«Art. 2 *(Funzioni di indirizzo)*. — La funzione di indirizzo e controllo è affidata in ogni istituto ad un consiglio di indirizzo e verifica composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione. I componenti devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.

Il consiglio determina le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni. Il consiglio inoltre esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni.

Il consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'istituto rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al presidente della regione ed al Ministro della salute per il tramite del comitato di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le misure da adottare. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore scientifico di cui all'art. 3 nonché i sindaci di cui all'art. 4.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è riportato nelle «note alle premesse».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— L'art. 2230 del codice civile reca il seguente testo:

«Art. 2230 *(Prestazione d'opera intellettuale)*. — Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

07G0056

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2007.

Ripartizione e destinazione delle risorse per la realizzazione di campagne sul TFR, autorizzate dall'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 765, che autorizza la spesa di 17 milioni di euro da destinare alla realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure di espressione della volontà dei lavoratori di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo inoltre che alla ripartizione delle predette somme si provveda mediante adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione dello stanziamento

1. Le risorse di € 17 milioni, autorizzate dall'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ripartite come segue:

a) la somma di 8 milioni e 500.000 euro è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per la realizzazione delle campagne informative indicate nelle premesse, nonché delle attività di comunicazione istituzionale ad esse connesse o attinenti;

b) la somma di 8 milioni e 500.000 euro è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure di espressione della volontà dei lavoratori di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 2.

Destinazione delle risorse di cui all'art. 1, lettera a)

1. La somma di cui all'art. 1, lettera *a)*, è destinata:

per un importo non superiore a 700.000,00 euro, ad attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle campagne informative, anche mediante la costituzione di un nucleo tecnico, nonché mediante sondaggi, ricerche ed analisi;

per un importo non superiore a 800.000,00 euro, alla stipula di convenzioni al fine di assicurare in ogni caso lo svolgimento tempestivo di attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di cui al presente decreto, fornendo immediato supporto orientativo ai lavoratori;

per un importo non superiore a un milione di euro, alla progettazione e alla produzione delle campagne informative, ivi compreso il supporto per la pianificazione e la distribuzione sui mezzi di comunicazione;

per un importo non superiore a sei milioni di euro, all'acquisto degli spazi sui mezzi di comunicazione.

2. Della pianificazione dell'acquisto degli spazi sui mezzi di comunicazione è data informazione preventiva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 3.

Destinazione delle risorse di cui all'art. 1, lettera b)

1. Le risorse di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono destinate secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le attività previste dall'art. 1, comma 765, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, svolte:

a) dagli enti che svolgono istituzionalmente funzioni relative alla materia della previdenza complementare;

b) dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale o gli organismi dalle stesse delegate;

c) dal medesimo Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di supportare la campagna informativa e specifiche iniziative di comunicazione editoriali, televisive e radiofoniche, attraverso il proprio centro di contatto.

2. Il rapporto di collaborazione con gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è regolato da apposite convenzioni che stabiliscono anche modalità di monitoraggio e verifica delle attività.

3. Una quota delle risorse di cui all'art. 1, lettera *b)*, non superiore al 3 per cento, è riservata alla copertura degli oneri derivanti dall'utilizzazione di personale ed esperti, anche con contratto a tempo determinato, per supportare le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di fronteggiare gli impegni straordinari derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, come definite dal presente decreto.

4. Le risorse di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono assegnate al Centro di responsabilità amministrativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente competenza in materia di comunicazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 353

07A02990

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 marzo 2007.

Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale,

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, venga pubblicato, ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'elenco aggiornato al 31 dicembre 2006, previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.046.274

America meridionale: 951.594

America settentrionale e centrale: 356.276

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 193.664

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia):

ALBANIA;
ANDORRA;
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE;
ANTILLE OLANDESI SUDAMERICANE;
ARMENIA;
ATOLLO DI CLIPPERTON;
AUSTRIA;
AZERBAIGIAN;
BELGIO;
BIELORUSSIA;
BOSNIA-ERZEGOVINA;
BULGARIA;
CIPRO;
CROAZIA;
DANIMARCA;
DOMINIO DI GIBILTERRA;
ESTONIA;
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA;
FEDERAZIONE RUSSA;
FINLANDIA;
FRANCIA;
GEORGIA;
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI;
GERMANIA;
GRECIA;
GROENLANDIA;
GUYANA FRANCESE;
IRLANDA;
ISLANDA;
ISOLA DELLA MARTINICA;
ISOLA DELLA RIUNIONE;
ISOLA DI ANGUILLA;
ISOLA DI ARUBA;
ISOLA DI GUADALUPA;
ISOLA DI MAN;
ISOLA DI MONTSERRAT;
ISOLA DI PITCAIRN;
ISOLE BERMUDE;
ISOLE CAYMAN;
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA;
ISOLE FAER OER;
ISOLE FALKLAND;
ISOLE NORMANNE;
ISOLE TURKS E CAICOS;
ISOLE VERGINI BRITANNICHE;
ISOLE WALLIS E FUTUNA;
LETTONIA;
LIECHTENSTEIN;
LITUANIA;
LUSSEMBURGO;
MALTA;
MAYOTTE;
MOLDOVA;
MONACO;
MONTENEGRO;
NORVEGIA;
PAESI BASSI;
POLINESIA FRANCESE;
POLONIA;
PORTOGALLO;
REGNO UNITO;
REPUBBLICA CECA;
ROMANIA;
SAINT PIERRE E MIQUELON;
SAN MARINO;
SANTA SEDE;
SANT'ELENA;
SERBIA;
SLOVACCHIA;
SLOVENIA;
SPAGNA;
SVEZIA;
SVIZZERA;
TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI;
TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO;
TURCHIA;
UCRAINA,
UNGHERIA.

America Meridionale

ARGENTINA;
BOLIVIA;
BRASILE;
CILE;
COLOMBIA;
ECUADOR;
GUYANA;
PARAGUAY;
PERU';
SURINAME;
TRINIDAD E TOBAGO;
URUGUAY;
VENEZUELA.

America Settentrionale e Centrale:

ANTIGUA E BARBUDA;
BAHAMAS;
BARBADOS;
BELIZE;
CANADA;
COSTARICA;
CUBA;
DOMINICA;
EL SALVADOR;
GIAMAICA;
GRENADA;
GUATEMALA;
HAITI;
HONDURAS;
ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI;
ISOLE VERGINI AMERICANE;
MESSICO;
NICARAGUA;
PANAMA;
REPUBBLICA DOMINICANA;
SAINT KITTS E NEVIS;
SAINT LUCIA;
SAINT VINCENT E GRENADINE;
STATI UNITI D'AMERICA;
STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO.

Africa, Asia, Oceania e Antartide:		
AFGHANISTAN; ALGERIA; ANGOLA; ARABIA SAUDITA; ATOLLO DI NIUE; AUSTRALIA; BAHREIN; BANGLADESH; BENIN; BHUTAN; BOTSWANA; BRUNEI; BURKINA FASO; BURUNDI; CAMBOGIA; CAMERUN; CAPO VERDE; CIAD; COMORE; CONGO; COSTA D'AVORIO; EGITTO; EMIRATI ARABI UNITI; ERITREA; ETIOPIA; FIGI; FILIPPINE; GABON; GAMBIA; GERUSALEMME; GHANA; GIAPPONE; GIBUTI; GIORDANIA; GUINEA; GUINEA BISSAU; GUINEA EQUATORIALE; HONG KONG; INDIA; INDONESIA;	IRAN; IRAQ; ISOLE COOK; ISOLE MARSHALL ; ISOLE SALOMONE; ISRAELE; KAZAKHSTAN; KENYA; KIRGHIZISTAN; KIRIBATI; KUWAIT; LAOS; LESOTHO; LIBANO; LIBERIA; LIBIA; MACAO; MADAGASCAR; MALAWI; MALAYSIA; MALDIVE; MALI; MAROCCO; MAURITANIA; MAURITIUS; MONGOLIA; MOZAMBICO; MYANMAR; NAMIBIA; NAURU; NEPAL; NIGER; NIGERIA; NUOVA ZELANDA; OMAN; PAKISTAN; PALAU; PAPUA NUOVA GUINEA; QATAR;	REPUBBLICA CENTRAFRICANA; REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO; REPUBBLICA DI COREA; REPUBBLICA POPOLARE CINESE; REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA; RUANDA; SAMOA; SAO TOME' E PRINCIPE; SENEGAL; SEYCHELLES; SIERRA LEONE; SINGAPORE; SIRIA; SOMALIA; SRI LANKA; STATI FEDERATI DI MICRONESIA; SUD AFRICA; SUDAN; SWAZILAND; TAGIKISTAN; TAIWAN; TANZANIA; TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE; THAILANDIA; TIMOR ORIENTALE; TOGO; TONGA; TUNISIA; TURKMENISTAN; TUVALU; UGANDA; UZBEKISTAN; VANUATU; VIETNAM; YEMEN; ZAMBIA; ZIMBABWE.

07A02988

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Vista la relazione trasmessa dalla regione Lazio che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-20006;

Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio e selenio entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 μg/l, di 2,5 mg/l, di 160 μg/l e di 20 μg/l.

2. I valori massimi ammissibili possono essere estesi ai territori dei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella e Magliano Sabina.

3. I suddetti valori ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.

4. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Lazio al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il mese di settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la regione ha concesso le deroghe per due o più parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovrà essere ancor più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

7. La regione deve provvedere affinché siano informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi, affinché sia avvisata la popolazione generale interessata sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro ed affinché venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A02991

DECRETO 30 dicembre 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Vista la relazione trasmessa dalla provincia autonoma di Trento che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-2006;

Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Trento circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 ottobre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La provincia autonoma di Trento può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2007.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della provincia autonoma di Trento, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1. nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità provinciale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A02992

DECRETO 1° febbraio 2007.

Inclusione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/74/CE della Commissione del 21 agosto 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato la Danimarca quale Stato membro relatore per la sostanza attiva diclorprop-P, il Belgio quale Stato membro relatore per il metconazolo, l'Austria quale Stato membro relatore per la sostanza attiva pirimetanil e l'Irlanda quale Stato membro relatore per il triclopir;

Vista la direttiva della Commissione 2006/74/CE del 21 agosto 2006. concernente l'iscrizione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati Membri e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali relazioni sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e adottati sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che tali relazioni di valutazione, ove ritenuto necessario dagli Stati membri, possono essere integrate dall'esame di ulteriori studi, al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata, direttiva;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/74/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive diclorprop-P. metconazolo, pirimetanil, triclopir nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/74/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che le valutazioni e l'autorizzazioni o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento Sanco/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento Sanco sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir sono iscritte, fino al 31 maggio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovrà essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento Sanco per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 maggio 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° giugno 2007.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 maggio 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 maggio 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° giugno 2009.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, è consentita fino al 30 novembre 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 31 maggio 2012.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 maggio 2010.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 245

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
135	Diclorprop-P CAS N. 15165-67-0 CIPAC N. 476	Acido (R)-2-(2,4-diclorofenossi) propanoico	≥ 900 g/kg)	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del diclorprop-P, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri: -devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazioni devono eventualmente comprendere misure volte a contenere i rischi. Gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di altri studi che confermino i risultati sul metabolismo degli animali e la valutazione dei rischi per esposizioni di breve e di lunga durata di uccelli e per l'esposizione di lunga durata di mammiferi erbivori. Essi fanno sì che i dichiaranti, su richiesta dei quali il diclorprop-P è stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
136	Metconazolo CAS N. 125116-23-6 (stereochimica non stabilita) CIPAC N. 706	(1RS, 5RS:1RS, 5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo	≥ 940 g/kg (somma degli isomeri *cis* e *trans*)	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del metconazolo, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comito Permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. In tale valutazione complessiva , gli Stati membri: -devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi: le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure volte a contenere i rischi -devono prestare particolare attenzione anche alla tutela degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere provvedimenti di protezione.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
137	Pirimetanil CAS N. 53112-28-0 CIPAC N. non assegnato	N-(4-6 dimetilpirimidin-2-il) anilina	≥ 975 g/kg (l'impurità di fabbricazione cianammide è considerata tossica e non deve superare 0.5 g/Kg nella materia tecnica)	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del pirimetanil, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri: -devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure di contenimento dei rischi, come zone tampone, -devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per i pesci. Essi fanno sì che i dichiaranti, su richiesta dei quali il pirimetanil è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
138	Triclopir CAS N. 055335-06-3 CIPAC N. 376	Acido 3,5,6-tricloro-2-piridilossiacetico	≥ 960 g/kg (espresso in triclopir butossietil estere)	1° giugno 2007	31 maggio2017	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triclopir per usi diversi da quello, in primavera, nei pascoli e nei prati, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che siano fornite tutte le informazioni e i dati necessari prima di concedere tale autorizzazione.Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del triclopir, in particolare le appendici I e II, approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri: -devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, -devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, -devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure volte a contenere i rischi.Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per uccelli e mammiferi, e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all'esposizione del metabolica 6-cloro-2-piridinol. Essi fanno sì che i dichiaranti, su richiesta dei quali il triclopir è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

07A02996

DECRETO 22 marzo 2007.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato «Manocupryl», registrato al n. 1545, a nome dell'impresa «Sepran S.a.s.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 1974 successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 1545 il prodotto fitosanitario denominato «Manocupryl», a nome dell'impresa Sepran S.a.s. con sede legale in Isola Vicentina (Vicenza), via Brenta, 20 - Z.I. sud, contenente le sostanze attive maneb e rame metallo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva maneb;

Visto in particolare l'art. 2, commi 2 e 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2006 quale data ultima per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva maneb;

Vista la nota pervenuta in data 15 giugno 2006 con la quale l'impresa Sepran S.a.s. ha richiesto la modifica di composizione del prodotto fitosanitario di cui trattasi con sostituzione della sostanza attiva maneb;

Rilevato che l'esame della modifica di composizione è tuttora in corso;

Considerato che il prodotto fitosanitario «Manocupryl» attualmente non è conforme alle condizioni fissate per la sostanza attiva maneb dal citato decreto 7 marzo 2006 e che pertanto il prodotto fitosanitario non può essere mantenuto in commercio con l'attuale composizione;

Considerato altresì che per i prodotti fitosanitari non conformi alle condizioni fissate per la sostanza attiva maneb, era stato indicato un periodo per la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio fino al 28 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto 7 marzo 2007;

Ritenuto di conseguenza di procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Manocupryl, senza concedere alcun periodo per lo smaltimento delle scorte, in attesa della conclusione dell'iter di modifica di composizione che prevede la sostituzione della sostanza attiva maneb;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto è sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario denominato MANOCUPRYL, registrato al n. 1545 con decreto dirigenziale 2 maggio 1974 successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Sepran S.a.s., con sede legale in Isola Vicentina (Vicenza), via Brenta, 20 - Z.I. sud, in attesa della conclusione dell'iter di modifica di composizione.

2. Non è consentito alcun periodo per lo smaltimento delle scorte giacenti sul mercato.

3. L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Manocupryl» è tenuta ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta sospensione in attesa della modifica di composizione.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

07A03004

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Soloumbria soc. coop. agricola in breve anche Soloumbria S.c.a.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Soloumbria Soc. coop. agricola in breve anche Soloumbria S.c.a.», con sede in Perugia (codice fiscale n. 02631410541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Marchese, nato a Catanzaro l'11 luglio 1977, con studio in Perugia, via G.B. Pontani n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al componente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02993

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Zaffiro soc. coop. sociale Onlus», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 15 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Zaffiro Soc. coop. sociale Onlus», con sede in Firenze (codice fiscale 05054520480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Galletti, nato a Figline Valdarno (Firenze) il 6 maggio 1967, con studio in Firenze, via B. Varchi, n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02994

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Hall Service società cooperativa», in Gambettola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuta di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Hall Service Società cooperativa», con sede in Gambettola (Forlì) (codice fiscale 03137160408) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Riciputi, nato a Montevarchi (Arezzo) il 21 novembre 1961, residente in Cesena (Forlì-Cesena), via Achille Grandi n. 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02995

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 gennaio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,60 e € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata, l'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2006 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2006, un francobollo appartenente alla serie in parola;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2006, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,60 € 0,65.

I francobolli sono stampati dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia per il francobollo di € 0,60 e in rotocalcografia per il francobollo di € 0,65, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30 per il francobollo di € 0,60 e mm 30×40 per il francobollo di € 0,65; formato stampa: mm 36×26 per il francobollo di € 0,60 e mm 26×36 per il francobollo di € 0,65; dentellatura: 13×13¼ per il francobollo di € 0,60 e 13¼×13 per il francobollo di € 0,65; colori: monocromia per il francobollo di € 0,60 e quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro per il francobollo di € 0,65; tiratura: cinque milioni di esemplari per il francobollo di € 0,60 e tre milioni e cinquecentomila esemplari per il francobollo di € 0,65; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00» per il francobollo di € 0,60 e valore di € 32,50» per il francobollo di € 0,65.

Vignette:

il francobollo di € 0,60 riproduce, entro una cornice lineare, il dipinto «Adorazione dei magi» di Jacopo Bassano, conservato nella Cappella della Civiltà Cattolica in Roma. Completano il francobollo le leggende «ADORAZIONE DEI MAGI - JACOPO BASSANO», «CAPPELLA DELLA CIVILTÀ CATTOLICA - ROMA» E «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60»;

il francobollo di € 0,65 rappresenta, su fondo rosso, un luminoso albero di Natale. Completano il francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A03001

DECRETO 11 gennaio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Luchino Visconti, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2007) di autorizzazione all'emissione integrativa nell'anno 2006 di carte valori postali commemorative, dedicate a Luchino Visconti nel centenario della nascita;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo commemorativo di Luchino Visconti, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta delimitata in alto e in basso da una pellicola cinematografica stilizzata, raffigura il regista Luchino Visconti, a sinistra è rappresentato un «CIAK» e sullo sfondo sono riportati i titoli di alcuni suoi film «OSSESSIONE», «LA TERRA TREMA», «IL GATTOPARDO», «SENSO», «LE NOTTI BIANCHE» e «BELLISSIMA».

Completano il francobollo la leggenda «LUCHINO VISCONTI», le date «1906 - 1976», la scritta «ITALIA» ED IL VALORE «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A03002

DECRETO 11 gennaio 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo dei Caduti di Nassiriya, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo commemorativo dei Caduti di Nassiriya nel valore di € 0,60.

Il francobollo e stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura la facciata principale del complesso monumentale del Vittoriano con la tomba del Milite Ignoto, in Roma, affiancata da due bandiere a mezz'asta e dei fiori colorati in ricordo dei «CADUTI DI NASSIRIYA»; completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A03003

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2007)**, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, *nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al sono fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure per la sicurezza degli impianti sportivi

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «*in assenza di pubblico*». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*7-bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica *o giuridica* titoli di accesso in numero superiore a *quattro*. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies*.».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 *del presente articolo*, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 recante: «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»:

«Art. 1-*quater*. — 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

5-*bis*. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali», da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.

7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 1-quinquies.».

— L'art. 1-*octies* del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 così dispone:

«Art. 1-*octies*. — 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in àmbito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese.».

— Si riporta l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)*. — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, *all'art. 6-bis, commi 1 e 2, e all'art. 6-ter* della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. *Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.*

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 *non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni* e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione *da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro*. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

7. *Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.* Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.».

— L'art. 1-*quinquies* del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 reca:

«Art. 1-*quinquies*. — 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1-*quater* sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'art. 1-*quater* in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'art. 1-*quater* non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'art. 1-*quater* privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 1-*quater*, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.».

Art. 2.

*Modifiche agli articoli 6 e 6-*quater *della legge 13 dicembre 1989, n. 401*

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «*all'articolo 6-bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-t*er*»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.*»;

b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore *a un anno e superiore a cinque anni*»;

c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «*da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro*»;

d) il primo periodo del comma 7 *è sostituito dai seguenti:*

«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo *da due a otto anni*, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. *Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.*».

2. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

«1-*bis*. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale *o operativa*, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 6-*quater* della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401 come modificato dalla presente legge:

«Art. 6-*quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)*. — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

Art. 2-bis.

Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce

«*1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» dispone:

«Art. 2 *(Disposizioni di prevenzione)*. — 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila».

Art. 2-ter.

Norme sul personale addetto agli impianti sportivi

«*1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.*

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.».

Art. 3.

Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Il comma 1 dell'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, *nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa*, lancia o utilizza, in modo da creare un *concreto* pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. *La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva*. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».

«*1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.*».

2. Il comma 1 dell'articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, *nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa*, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni *e con la multa da 1.000 a 5.000 euro*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6-*bis* della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401 come modificato dalla presente legge:

«Art. 6-*bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive)*. — *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni*

medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.».

*Art. 3-*bis.

Aggravante del reato di danneggiamento

1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 635 del codice penale:

«Art. 635 *(Danneggiamento)*. — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;

2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;

4. sopra opere destinate all'irrigazione;

5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

5-bis. Sopra attrezzature ed impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.».

Art. 4.

Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

1. All'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, *della presente legge*, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;

b) al comma 1-*ter*, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;

c) al comma 1-*quater*, dopo le parole: «1-*bis*,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

3. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-*ter*».

Riferimenti normativi:

— L'art. 8, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presenta legge, dispone:

«Art. 8 *(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)*. — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati *di cui all'art. 6-bis, comma 1, all'art. 6-ter ed all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo art. 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6*.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica *dalla quale* emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, *entro quarantotto ore* dal fatto .

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, *e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280 del codice di procedura penale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis* del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al *30 giugno 2010*.».

— Si riporta l'art. 8-*bis*, comma 1, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presente legge:

«Art 8-*bis (Casi di giudizio direttissimo)*. — 1. Per i reati indicati nell'art. 6, comma 6, nell'art. 6-*bis*, commi 1 e 2, *nell'art. 6-ter* e nell'art. 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.».

Art. 5.

Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti

01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».

1. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art.1-*septies*, comma 2, del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dalla presente legge:

«2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la *sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro*. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

Art. 6.

Misure di prevenzione

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 7-*ter (Misure di prevenzione)*. — 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza *di cui all'articolo 6 della presente legge*.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-*ter*, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».

Riferimenti normativi:

— La legge 13 dicembre 1989, n. 401, reca: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1956, n. 327, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, in *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— L'art. 2-*ter* della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, dispone:

«Art. 2-*ter*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.».

Art. 7.

Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

1. Dopo l'articolo 583-ter *del codice penale, è inserito il seguente:*

«*Art. 583*-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). — *Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.*».

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 339 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

Art. 339 *(Circostanze aggravanti)*. — Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da cinque a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

Art. 8.

Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, *salvo quanto previsto dal comma 4*.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 6 della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Per la citata legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, in *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, reca: «Modifiche al sistema penale».

Art. 9.

Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da 40.000 a 200.000 euro*. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 6 della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.

Art. 10.

Adeguamento degli impianti

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. — All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, *senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, *o convoca* entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 1-*quater* del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla presente legge si vedano i riferimento normativi all'art. 1.

— L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, dispone:

«Art 14 *(Conferenza di servizi)*. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-*bis*. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

Art. 11.

Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Art. 11-bis.

Iniziative per promuovere i valori dello sport

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società

sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

*2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-*quater *e 3-*quinquies*, 2-*bis*, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Per la citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si vedano i riferimento normativi all'art. 1.

Art. 11-ter.

Rilascio di biglietti gratuiti per i minori

*1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.*

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla presente legge si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 11-quater.

Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori

*1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater *del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle 10.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità».*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 1-*quater* del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato, dalla presente legge si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 11-quinquies.

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;

b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;

c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. *I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.*»;

e) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. *In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-*bis *dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo*».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208.

— Si riportano gli articoli 34 e 35, come modificati dalla presente legge, del citato decreto legislativo n. 177/2005:

«Art. 34 *(Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport)*. — 1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno

dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.

5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.

6. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

6-bis. *I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.*

7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.».

«Art. 35 *(Vigilanza e sanzioni)*. — 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonché all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione *per un periodo da tre a trenta giorni*.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4-bis. *In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-*bis *dell'art. 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.*

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».

Art. 11-sexies.

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo

1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» in *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 — 1297. *Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto. Il comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione.* Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A03090

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Limassol (Cipro)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Andreas Zenonos, console onorario in Limassol (Cipro), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nicosia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nicosia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente all'ambasciata d'Italia in Nicosia);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A02948

Entrata in vigore della Convenzione sull'adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati a Lussemburgo il 14 aprile 2005.

A seguito della notifica della avvenuta ratifica ex art. 87 della Convenzione sull'adesione della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati a Lussemburgo il 14 aprile 2005, ai sensi dell'art. 5 della convenzione, l'Atto internazionale entrerà in vigore per l'Italia in data 1º maggio 2007.

07A02949

Rilascio di *exequatur*

In data 13 marzo 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Crippa, Console onorario della Repubblica di Bolivia in Bergamo.

07A02947

MINISTERO DELLA DIFESA

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108, è pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa dispensa n. 8 del 20 marzo 2007 nonché nel sito www.persociv.difesa.it il decreto in data 9 novembre 2006, del Ministero della difesa - Direttore generale per il personale civile, con il quale si provvede all'aggiornamento del decreto interministeriale 31 gennaio 2006 (dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali del Ministero della difesa).

07A02946

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Repelt natura spray antiparassitario lunga durata per cani».

Estratto decreto n. 8 del 12 marzo 2007

Medicinale per uso veterinario REPELT NATURA SPRAY ANTIPARASSITARIO LUNGA DURATA PER CANI.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A. 13ème Rue Lid - BP 560 - 06516 Carros Cedex France.

Produttore: la Società Virbac S.A. sita in Carros - France, 1ère Avenue 2065m Lid mentre la società Alfamed è responsabile della liberazione dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103806016.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

permetrina tecnica (cis-trans) 40:60 1,88 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da zecche e da pulci nei cani.

Validità: 3 anni, in confezionamento integro correttamente conservato; periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore o dopo l'inserimento della pompa dosatrice 6 mesi;

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03000

Registrazione mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Yarvitan 5 mg/ml»

Estratto provvedimento n. 263 del 30 novembre 2006

Specialità medicinale: YARVITAN 5 MG/ML.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.LN.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Janssen Animal Health B.V.B.A. - Belgio.

Rappresentante in Italia: Janssen Cilag S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/063/001 - flacone orale 55 ml - N.I.N. 103853014;

EU/2/06/063/002 - flacone orale 120 ml - N.I.N. 103853026;

EU/2/06/063/003 - flacone orale 210 ml - N.I.N. 103853038.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 14 novembre 2006 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A02998

Registrazione mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Prac - Tic soluzione spot-on».

Estratto provvedimento n. 10 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: PRAC - TIC SOLUZIONE SPOT-ON.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Novartis Sanidad Animai S.L. - Barcelona Spain.

Rappresentante in Italia: Novartis Animal Health S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/066/001 - soluzione spot-on 56.25 mg blister 3 pipette da 0.45 ml - N.I.N. 103761019;

EU/2/06/066/002 - soluzione spot-on 56.25 mg 2 blister 6 pipette da 0.45 ml - N.I.N. 103761021;

EU/2/06/066/003 - soluzione spot-on 56.25 mg 10 blister 30 pipette da 0.45 ml - N.I.N. 103761033;

EU/2/06/066/004 - soluzione spot-on 137.5 mg blister 3 pipette da 1.1 ml - N.I.N. 103761045;

EU/2/06/066/005 - soluzione spot-on 137.5 2 blister 6 pipette da 1.1 ml - N.I.N. 103761058;

EU/2/06/066/006 - soluzione spot-on 137.5 10 blister 3 pipette da 1.1 ml - N.I.N. 103761060;

EU/2/06/066/007 - soluzione spot-on 275 blister 3 pipette da 2.2 ml - N.I.N. 103761072;

EU/2/06/066/008 - soluzione spot-on 275 2 blister 6 pipette da 2.2 ml - N.I.N. 103761084;

EU/2/06/066/009 - soluzione spot-on 275 10 blister 30 pipette da 2.2 ml - N.I.N. 103761096;

EU/2/06/066/0010 - soluzione spot-on 625 blister 3 pipette da 5 ml - N.I.N. 103761108;

EU/2/06/066/0011 - soluzione spot-on 625 2 blister 6 pipette da 5 ml - N.I.N. 103761110;

EU/2/06/066/0012 - soluzione spot-on 625 10 blister 30 pipette da 5 ml - N.I.N. 103761122.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 18 dicembre 2006 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A02955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac+CA126».

Estratto provvedimento n. 29 dell'8 marzo 2007

Specialita medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC+CA126 vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek.

Confezioni:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 102279015;
fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279027;
2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279066;
fiala da 4000 dosi - A.I.C. n. 102279038;
fiala da 5000 dosi - A.I.C. n. 102279048.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: numeri di A.I.C.

Alla specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Rismavac+CA126» vengono confermati e attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 102279015;
fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279027;
2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279066;
fiala da 4000 dosi - A.I.C. n. 102279078;
fiala da 5000 dosi - A.I.C. n. 102279080.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02999

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali, in Firenze.

Con decreto ministeriale 22 marzo 2007 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali, con sede in Firenze.

07A02989

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto concernente la realizzazione del metanodotto Montalbano Elicona-Messina nei comuni di Montalbano Elicona, Tripi, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Rodi Milici, Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto, S. Lucia del Mela, Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, Condrò, S. Pier Niceto, Monforte S. Giorgio, Torregrotta, Roccavaldina, Valdina, Venetico, Spadafora, Rometta, Saponara, Villafranca Tirrena, Messina.

Con il decreto n. 0000188 dell'8 marzo 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla realizzazione del metanodotto Montalbano Elicona-Messina nei comuni di Montalbano Elicona, Tripi, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Rodi Milici, Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto, S. Lucia del Mela, Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, Condrò, S. Pier Niceto, Monforte S. Giorgio, Torregrotta, Roccavaldina, Valdina, Venetico, Spadafora, Rometta, Saponara, Villafranca Tirrena, Messina, presentato dalla società SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in piazza S. Barbara, 7 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A02953

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe, in comune di Bentivoglio, presentato dalla società «Mirant Italia S.r.l.».

Con il decreto n. 00223 del 14 marzo 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo

combinato di potenza pari a 800 MWe in comune di Bentivoglio (Bologna), presentato dalla Società Mirant Italia S.r.l. con sede in via Ugo Bassi, 8/A - 20159 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A02954

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007

L'anno 2007, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 10, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul secondo punto della seduta pubblica (Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2007), il cons. Spagnoletti, Presidente della 3ª commissione, ricorda le ragioni che hanno condotto all'esercizio provvisorio del bilancio ed informa il Plenum sulle iniziative in corso tese a un chiarimento in via legislativa della inapplicabilità dell'art. 20 del decreto-legge «Bersani-Visco» alla giustizia amministrativa ed alla Corte dei conti; quindi, illustra lo schema di bilancio 2007 predisposto dal Segretario generale, ponendo in luce come, adeguandosi all'impostazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei conti, sia stata seguita l'impostazione di ritenere esclusi dai cosiddetti consumi intermedi i contratti di spesa per acquisizioni di beni e servizi a carattere pluriennale, così pervenendo ad una riduzione dell'entità dei vari capitoli di spesa pari nel complesso a «soli» € 1.600.000,00. Illustra, poi, nel dettaglio, i titoli di previsione dell'entrata e della spesa. *(Omissis).*

La commissione, pertanto, propone al Plenum di approvare lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2007.

Il Presidente Schinaia pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta della commissione.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

(Omissis).

Il Presidente: SCHINAIA

Il segretario: RICCIO

NOTA PRELIMINARE

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2007

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2007 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. È stato approvato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del giorno 23 febbraio 2007, a seguito della autorizzazione all'esercizio provvisorio deliberata dallo stesso Consiglio di presidenza nella seduta del 15 dicembre 2006.

Il ricorso all'esercizio provvisorio è stato imposto dalle difficoltà interpretative poste dall'art. 20 del decreto-legge n. 223/2006, (decreto Bersani) convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui disposto, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, ha stabilito che le previsioni di spesa per consumi intermedi, nel triennio 2007 - 2009, non potranno superare l'80% di quelle iniziali dell'esercizio 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 311 (incremento del 2%). In concreto ha assunto rilievo anche la valutazione delle conseguenze della piena applicazione della predetta disposizione sulla operatività della giustizia amministrativa, nella considerazione che le modeste risorse a disposizione degli apparati, previste nello schema del bilancio 2007 presentato al Consiglio di presidenza nello scorso dicembre, sono destinate nella misura del 78,85% a spese per il personale e nella misura del 17,32% a spese che ricadono nella categoria dei consumi intermedi, nel cui ambito le spese per locazioni passive costituiscono il 54,62%. A ciò è da soggiungere che ormai da anni la giustizia amministrativa ha contenuto le esigenze di spesa entro limiti non ulteriormente comprimibili sia a livello di impiego di risorse umane sia a livello di acquisizione di risorse strumentali, con riflessi negativi sulla qualità dei servizi.

Tuttavia, in osservanza delle rigorose politiche finanziarie nazionali ed in analogia all'orientamento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nella previsione del fabbisogno 2007 ha operato — rispetto alle previsioni iniziali del 2006 — un contenimento dei costi dei consumi intermedi con esclusione delle c.d. spese consolidate ed obbligatorie, il bilancio di previsione della giustizia amministrativa comporterà, a seguito della contrazione dei consumi intermedi comprimibili, un risparmio di spesa di oltre 1.600.000 euro. Non sono state considerate spese comprimibili quelle relative alle locazioni; alle spese postali e telegrafiche (strettamente connesse all'attività istituzionale) e quelle relative a contratti pluriennali in essere per l'acquisto dei beni e dei servizi anche informatici.

Le spese per l'informatica meritano un approfondimento a parte.

È stato realizzato e sperimentato, con esito positivo, presso tre tribunali amministrativi il processo «amministrativo informatico», che consente di «gestire» il ricorso, dal deposito fino alla pubblicazione del provvedimento finale, con le modalità proprie delle tecnologie informatiche e telematiche.

L'amministrazione aveva programmato di estendere la nuova procedura in modo graduale, anche per evitare il verificarsi di picchi di spesa, ma il protrarsi della fase sperimentale e l'aggravarsi della criticità e della onerosità della manutenzione del sistema attuale impongono di concentrare il programma entro il biennio 2007/2008.

Ne deriva un'esigenza di spesa straordinaria, in quanto nel corso del biennio: *a)* dovranno essere mantenuti operativi ed efficienti sia il vecchio sistema informatico (SIGA) sia il nuovo sistema (NSIGA); *b)* dovrà provvedersi all'avviamento del NSIGA in tutte le sedi degli uffici giurisdizionali di primo e di secondo grado, ad eccezione dei predetti tre TAR (complessivamente nr. 26 sedi).

La spesa prevista, che ammonta a circa 10 milioni di euro da ripartire nell'anno 2007 e 2008, è largamente superiore alle risorse disponibili, donde la necessità di un finanziamento straordinario già rappresentata alle Autorità competenti.

2. Le entrate del bilancio della giustizia amministrativa sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al Segretario generale della giustizia amministrativa, il secondo al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ed il terzo al Segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al Segretario generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni.

Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità

L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2006 e le previsioni per l'anno 2007, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario.

Il prospetto analitico mantiene la classificazione prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997 e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

A) LE ENTRATE (in totale: euro 197.743.000,00).

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata «Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali» del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dalla legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007, è di euro 189.390.000, (di cui euro 1.370.000 destinati all'assunzione di personale di magistratura in base alla disposizione di cui all'art. 1, comma 518, della legge finanziaria 2007), cui sono da sommare la previsione degli introiti derivanti da quota parte dei versamenti del contributo unificato di iscrizione delle cause a ruolo in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2006, nella misura prevista dal novellato art. 13, comma 6-*bis*, del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pari ad euro 3.000.000. La previsione in entrata dei proventi del contributo unificato è stata depurata della somma prevista dall'art. 1, comma 1309, dalla legge finanziaria 2007, per l'attuazione di un programma straordinario di assunzioni di personale amministrativo, pari ad euro 2.020.000, ed è ricompresa nello stanziamento previsto dalla legge di bilancio.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 4.053.000, di cui:

euro 2.500.000 relativi alle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

euro 1.283.000 relativi al canone di sublocazione dell'immobile di piazza Nicosia, già sede del T.A.R. per il Lazio, ed attualmente solo in parte destinato ad ospitare alcuni uffici centrali della giustizia amministrativa;

euro 270.000 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni e della contribuzione previdenziale del personale in posizione di fuori ruolo.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2006 è stimata prudenzialmente in soli euro 1.300.000 (pari all'0,66% del totale delle entrate del 2007), in considerazione della scarsità di risorse finanziarie attribuite alla giustizia amministrativa nell'esercizio finanziario 2006.

Le entrate totali (euro 197.743.000,00) sono aumentate, rispetto a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2006, dell'1,29% (+ euro 2.517.409,92). Tale incremento è tuttavia apparente, o meglio è un incremento che potrà incidere sul versante della spesa, solo nella misura dello 0,46% (in termini assoluti +euro 906.625,80 rispetto al 2006) considerando la decurtazione dei consumi intermedi che porterà ad un accantonamento di euro 1.610.784,11. È anche da osservare che, depurato il *quantum* a disposizione anche dell'accantonamento sul fondo di riserva per le maggiori spese relative alle nuove assunzioni (meno euro 3.390.000, di cui euro 1.370.000 destinati all'assunzione di personale di magistratura, ed euro 2.020.000 all'assunzione di personale amministrativo), le risorse disponibili decrescono, rispetto al 2006, dell'1,27%.

B) LE SPESE (in totale: euro 197.743.000,00).

Il bilancio di previsione 2007 si caratterizza per i seguenti macro aggregati di spesa.

Le spese obbligatorie per il personale — comprensive degli incrementi per la progressione economica del personale di magistratura (promozioni, adeguamento stipendiale, conseguimento del livello stipendiale di consigliere con 8 anni, attribuzione di classi di stipendio e di aumenti biennali, in parte compensati dalle cessazioni dal servizio), degli incrementi contrattualmente previsti per il personale dirigenziale e delle aree funzionali, delle somme anche pregresse da rimborsare ad altre amministrazioni per il pagamento delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando, dei conseguenti incrementi degli oneri riflessi — assorbiranno circa il 75,75% (149 milioni e settecentottantatremila euro) delle risorse finanziarie complessive.

Per le spese discrezionali relative alla gestione del personale è stato preventivato un onere pari all'1,83% (tremilioni e seicentodiciannovemila); l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni) assorbirà il 15,78% (31 milioni e duecentoseimila euro) delle risorse complessive; le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) sono previste in euro 4 milioni e settecentonovantacinquemila (2,43% sul totale delle risorse), in attesa del finanziamento straordinario per il completamento del progetto relativo al processo telematico, del quale si è detto in precedenza.

Si segnala che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni costituiscono il 9,39% (diciottomilioni e cinquecentosettantaseimila euro) sul totale delle risorse. L'agenzia del Demanio è impegnata in un vasto progetto per reperire beni demaniali dove trasferire gli uffici che occupano immobili privati.

Il fondo di riserva, preventivato in euro 5.802.831,32 è solo in apparenza di elevata consistenza. Della predetta somma risultano indisponibili euro 1.610.784,11 che costituiscono il risparmio a seguito della decurtazione dei consumi intermedi, risultano altresì indisponibili i residui perenti per un ammontare di euro 273.526,93; nonché la somma di euro 3.390.000 finalizzata alle nuove assunzioni, allocata provvisoriamente sul fondo di riserva in attesa dell'avvio delle procedure concorsuali. Residuano pertanto euro 528.520,28, che rappresentano la reale modesta consistenza del fondo di riserva.

Il progetto di distribuzione delle risorse tra i centri di responsabilità in cui si articola la previsione prospettata prevede l'assegnazione:

al CDR 1 intestato al Segretario generale della giustizia amministrativa, e nel cui ambito sono allocate tutte le spese per il personale e per l'informatica, oltre a quelle relative all'acquisto di beni e servizi, di circa l'87,79% delle risorse (173 milioni e cinquecentonovantaduemila);

al CDR 2 intestato al Segretario generale dei Tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR. di circa l'11,34% delle risorse (22 milioni e quattrocentoventimila euro);

al CDR 3, intestato al Segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa lo 0,88% della disponibilità (1 milione e settecentotrentamila euro).

a) nell'ambito del Centro di responsabilità 1, intestato al Segretario generale della giustizia amministrativa, la ripartizione degli stanziamenti è caratterizzata con riguardo alle spese correnti:

da un incremento delle spese obbligatorie per il personale dovute in gran parte ad un ricalcalo puntuale degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale da versare;

da una generalizzata decurtazione delle spese relative al trattamento accessorio, su cui incide in massima parte la decurtazione rilevante delle spese relative al trattamento di missione del personale di magistratura ed amministrativo;

da un considerevole decremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, determinato per una quota parte consistente dal decremento delle spese per canoni e consumi energetici e telefonici; e dal decremento delle spese relative alla manutenzione e ristrutturazione dei locali. È stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT (immobile di via delle Vergini ed immobile di piazza Nicosia).

Inferiore, rispetto allo scorso esercizio, come già accennato, la previsione di spesa per la manutenzione e la gestione del sistema informativo della giustizia amministrativa.

Più elevata è, invece, la previsione di spesa in conto capitale sul capitolo relativo allo sviluppo del sistema informativo derivata dall'acquisto di parte del nuovo hardware indispensabile per il proseguo del progetto relativo al processo telematico.

b) nell'ambito del Centro di responsabilità 2, intestato al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali è da evidenziare che la previsione elaborata è caratterizzata da un generalizzato decremento delle spese determinato, anche in questo caso, per una quota parte consistente dal decremento delle spese per canoni e consumi energetici e telefonici; e dal decremento delle spese relative alla manutenzione e ristrutturazione dei locali. È stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT. Anche le spese in conto capitale subiscono una decurtazione.

c) nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al Segretario delegato per il Consiglio di Stato è da registrare un decremento delle spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi ed una previsione invariata in conto capitale.

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA.

Coerentemente alle priorità individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e consentendolo le risorse che saranno assegnate, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti per il prossimo triennio:

a) incremento progressivo del personale di magistratura;

b) incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche il comando di personale proveniente da altre amministrazioni o enti disciolti;

c) incremento delle iniziative per la formazione del personale di magistratura e per il personale amministrativo;

d) ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti progetti: informatizzazione dei flussi documentali; perfezionamento delle funzioni del processo telematico; ottimizzazione del supporto per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

e) proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali.

D) VALUTAZIONE DI CASSA.

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2007.

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2007

TABELLA DELLE ENTRATE

	ANNO 2006	PREVISIONE INIZIALE 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006 ASSESTATA		ANNO 2007	PREVISIONE INIZIALE 2007	VARIAZIONI RISPETTO AL 2006
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI			
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO			
CAP. N.1101	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2006	160.000.000,00	7.626.472,00	167.626.472,00	CAP. N.1101	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2007	186.000.000,00	+18.373.528,00
						LEGGE DI BILANCIO	3.390.000,00	
CAP. N.1102	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34	17.000.000,00		17.000.000,00	CAP. N.1102	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34	0,00	-17.000.000,00
CAP. N.1103	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34 - CONTRIBUTO UNIFICATO	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248	3.000.000,00	+3.000.000,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI					1.2 ENTRATE EVENTUALI			
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonchè per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia ammini	2.000.000,00	1.118.977,60	3.118.977,60	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonchè per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia ammini	2.500.000,00	-618.977,60
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	1.200.000,00	741.548,99	1.941.548,99	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	1.553.000,00	-388.548,99
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	3.000.000,00	2.538.591,49	5.538.591,49	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	1.300.000,00	-4.238.591,49
	TOTALE ENTRATE	185.400.000,00	9.825.590,08	195.225.590,08		TOTALE ENTRATE	197.743.000,00	+2.517.409,92

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP BILANCIO 2007		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE					
			1.1 - SPESE CORRENTI	160.536.750,99	6.213.716,06	166.750.467,05	5.351.704,05	172.102.171,10
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	156.914.329,15	9.507.751,59	166.422.080,74	-152.740,96	166.269.339,78
			PERSONALE	145.891.703,15	8.901.924,84	154.793.627,99	1.109.459,98	155.903.087,97
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	493.905,50	0,00	493.905,50	12.757,50	506.663,00
1251	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	513.000,00	0,00	513.000,00	18.720,86	531.720,86
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	164.640,00	0,00	164.640,00	-11.056,63	153.583,37
1253	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	69.553.849,57	4.395.128,15	73.948.977,72	87.046,34	74.036.024,06
1254	1254		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	156.174,54	34.000,00	190.174,54	7.825,46	198.000,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	202.860,00	0,00	202.860,00	-13.623,35	189.236,65
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	27.000,00	0,00	27.000,00	-1.813,22	25.186,78
1257	1257	*	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	110.025,00	130.000,00	240.025,00	0,00	240.025,00
1258	1258	*	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	24.588.507,18	2.090.253,05	26.678.760,23	0,00	26.678.760,23

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1.066.291,30	0,00	1.066.291,30	0,00	1.066.291,30
1261	1261	*	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E L'USAI	99.798,12	0,00	99.798,12	0,00	99.798,12
1262	1262	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	3.067.405,79	325.855,84	3.393.261,63	182.772,48	3.576.034,11
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	264.600,00	120.000,00	384.600,00	-231.613,65	152.986,35
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	-302,20	4.197,80
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	706.274,10	150.000,00	856.274,10	0,00	856.274,10
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	4.369.462,55	-289.139,91	4.080.322,64	289.139,91	4.369.462,55
1267	1267	*	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1268	1268		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	8.565.561,20	0,00	8.565.561,20	495.691,80	9.061.253,00
1269	1269		ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	29.831.348,30	0,00	29.831.348,30	1.715.615,42	31.546.963,72
1270	1270		SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	79.100,00	79.100,00	-29.100,00	50.000,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
1271	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	45.000,00	102.664,43	147.664,43	-147.664,43	0,00
1272	1272	*	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	13.000,00	0,00	13.000,00	-873,03	12.126,97
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.020.000,00	919.902,19	1.939.902,19	-564.902,19	1.375.000,00
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	20.000,00	9.488,10	29.488,10	-4.488,10	25.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	960.000,00	834.672,99	1.794.672,99	-694.672,99	1.100.000,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
			INFORMATICA	3.438.836,67	186.512,00	3.625.348,67	-257.845,23	3.367.503,44
1273	1273	*	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	3.430.000,00	186.512,00	3.616.512,00	-257.345,65	3.359.166,35
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	3.836,67	0,00	3.836,67	-163,80	3.672,87
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	-335,78	4.664,22
			BENI E SERVIZI	7.583.789,33	419.314,75	8.003.104,08	-1.004.355,71	6.998.748,37
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	151.561,68	34.047,66	185.609,34	-42.999,13	142.610,21
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	519.905,24	305.943,47	825.848,71	-322.371,79	503.476,92
1304	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	41.880,00	0,00	41.880,00	-2.370,34	39.509,66
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.501.497,25	0,00	1.501.497,25	-564.000,00	937.497,25
1306	1306		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	80.504,77	50.864,72	131.369,49	-53.020,87	78.348,62
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	79.845,00	0,00	79.845,00	0,00	79.845,00
1308	1308	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	1.923,75	0,00	1.923,75	-58,06	1.865,69
1309	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	654,71	0,00	654,71	-154,71	500,00
1274	1274	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4.314.424,62	48.045,40	4.362.470,02	86.288,49	4.448.758,51
1291	1291		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	75.574,50	-75.574,50	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	-2.014,69	27.985,31
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	245.000,00	0,00	245.000,00	-156.379,86	88.620,14
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	19.045,16	0,00	19.045,16	-1.279,00	17.766,16
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	35.000,00	0,00	35.000,00	-11.678,91	23.321,09
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	30.500,00	30.500,00	-2.048,27	28.451,73
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.266,13	0,00	4.266,13	-286,50	3.979,63
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	180.000,00	115.488,00	295.488,00	-19.843,91	275.644,09
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	31.992,55	-20.000,00	11.992,55	17.861,84	29.854,39
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	270.713,97	-70.000,00	200.713,97	70.000,00	270.713,97

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
			1.1.2 ONERI COMUNI	3.622.421,84	-3.294.035,53	328.386,31	5.504.445,01	5.832.831,32
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1281	1281		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1282	1282	PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	3.592.421,84	-3.294.035,53	298.386,31	5.504.445,01	5.802.831,32
1283	1283		**FONDO DI RISERVA**	**3.592.421,84**	**-3.294.035,53**	**298.386,31**	**5.504.445,01**	**5.802.831,32**
			1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	790.000,00	0,00	790.000,00	700.000,00	1.490.000,00
			1.2.1 INVESTIMENTI	790.000,00	0,00	790.000,00	700.000,00	1.490.000,00
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
4250	4250	*	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
			1.2.1.2 BENI MOBILI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4251	4251		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
		CDR 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
		2.1 - SPESE CORRENTI	21.318.350,00	2.193.546,65	23.511.896,65	-1.701.646,53	21.810.250,12
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	21.318.350,00	2.193.546,65	23.511.896,65	-1.701.646,53	21.810.250,12
		INFORMATICA	29.709,21	2.847,19	32.556,40	-6.705,44	25.850,96
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	29.709,21	2.847,19	32.556,40	-6.705,44	25.850,96
		BENI E SERVIZI	21.288.640,79	2.190.699,46	23.479.340,25	-1.694.941,09	21.784.399,16
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO - MACCHINE E IMPIANTI	853.131,61	63.925,22	917.056,83	-159.587,82	757.469,01
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.866.807,92	253.640,32	2.120.448,24	-365.239,50	1.755.208,74
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	144.160,00	0,00	144.160,00	-9.681,27	134.478,73
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	34.995,75	0,00	34.995,75	-2.346,22	32.649,53
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.000.000,00	29.609,16	1.029.609,16	-160.515,59	869.093,57
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	171.551,12	168.981,89	340.533,01	-167.398,28	173.134,73
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	950.000,00	611.000,00	1.561.000,00	-461.000,00	1.100.000,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
2294	2294		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	145.000,00	0,00	145.000,00	-9.737,68	135.262,32
2295	2295	*	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2296	2296	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	13.748.368,66	37.592,16	13.785.960,82	341.960,41	14.127.921,23
2300	2300		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	63.684,75	-63.684,75	0,00	0,00	0,00
2297	2297	*	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	845.455,44	964.663,27	1.810.118,71	-610.118,71	1.200.000,00
2298	2298	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	150.000,00	8.992,40	158.992,40	-19.065,86	139.926,54
2301	2301		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	149.040,70	18.115,06	167.155,76	-22.565,00	144.590,76
2302	2302		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	1.164.444,84	97.864,73	1.262.309,57	-49.645,57	1.212.664,00
			2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00
			2.2.1 INVESTIMENTI	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00
			2.2.1.1 BENI MOBILI	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00
5250	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	680.000,00	7.629,79	687.629,79	-77.629,79	610.000,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO					
		3.1 - SPESE CORRENTI	2.014.899,01	1.410.697,58	3.425.596,59	-1.755.017,81	1.670.578,78
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	2.010.451,01	1.410.697,58	3.421.148,59	-1.755.017,81	1.666.130,78
		INFORMATICA	2.557,78	0,00	2.557,78	-109,20	2.448,58
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	2.557,78	0,00	2.557,78	-109,20	2.448,58
		BENI E SERVIZI	2.007.893,23	1.410.697,58	3.418.590,81	-1.754.908,61	1.663.682,20
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	101.041,12	18.433,42	119.474,54	-24.401,06	95.073,48
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI E PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	346.603,50	226.045,65	572.649,15	-236.997,87	335.651,28
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	27.920,00	10.340,00	38.260,00	-11.920,23	26.339,77
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	4.832,90	0,00	4.832,90	-324,56	4.508,34
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	1.000.998,17	1.171.650,10	2.172.648,27	-1.547.650,10	624.998,17
3306	3306	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	40.027,40	4.228,41	44.255,81	-1.616,05	42.639,76
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116.229,75	0,00	116.229,75	0,00	116.229,75

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2007		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2006	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2006	VARIAZIONI	PREVISIONE 2007
3309	3309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	436,05	0,00	436,05	-36,05	400,00
3310	3310	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	160.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3312	3312	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	-201,47	2.798,53
3320	3320		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	-335,78	4.664,22
3321	3321		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	21.328,36	-10.000,00	11.328,36	8.574,56	19.902,92
3322	3322		SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	180.475,98	-60.000,00	120.475,98	60.000,00	180.475,98
			3.1.2 INTERVENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
			3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
3314	3314		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
			3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			3.2.1 INVESTIMENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			3.2.1.1 BENI MOBILI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6250	6250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			TOTALI	185.400.000,00	9.825.590,08	195.225.590,08	2.517.409,92	197.743.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

		SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1		172.102.171,10	1.490.000,00	173.592.171,10
CDR 2		21.810.250,12	610.000,00	22.420.250,12
CDR 3		1.670.578,78	60.000,00	1.730.578,78
		195.583.000,00	**2.160.000,00**	**197.743.000,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.490.000,00	**1.490.000,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	610.000,00	**610.000,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	60.000,00	**60.000,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**197.743.000,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	166.269.339,78	0,00	5.832.831,32	**172.102.171,10**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	21.810.250,12	0,00	0,00	**21.810.250,12**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.666.130,78	4.448,00	0,00	**1.670.578,78**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**189.745.720,68**	**4.448,00**	**5.832.831,32**	**195.583.000,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

		PREVISIONE 2006	VARIAZIONE	ASSESTATO 2006	PREVISIONE 2007
		EURO			
SPESE CORRENTI		**183.870.000,00**	**9.817.960,29**	**193.687.960,29**	**195.583.000,00**
	FUNZIONAMENTO	**180.243.130,16**	**13.111.995,82**	**193.355.125,98**	**189.745.720,68**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	145.891.703,15	8.901.924,84	154.793.627,99	155.903.087,97
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	3.471.103,66	189.359,19	3.660.462,85	3.395.802,98
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	30.880.323,35	4.020.711,79	34.901.035,14	30.446.829,73
	ONERI COMUNI	**3.622.421,84**	**-3.294.035,53**	**328.386,31**	**5.832.831,32**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	3.592.421,84	-3.294.035,53	298.386,31	5.802.831,32

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

		PREVISIONE 2006	VARIAZIONE	ASSESTATO 2006	PREVISIONE 2007
		EURO			
	INTERVENTI	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.448,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284-2299-3313				
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00		0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli	3314				
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**1.530.000,00**	**7.629,79**	**1.537.629,79**	**2.160.000,00**
	INVESTIMENTI	**1.530.000,00**	**7.629,79**	**1.537.629,79**	**2.160.000,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	4251-5250-6250				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	830.000,00	7.629,79	837.629,79	760.000,00

07A02944

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 210 del 12 ottobre 2006, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario "Aivlosin"»

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 4 dicembre 2006, alla pag. 24, prima colonna, ultimo rigo, dove è scritto: «EU/2/04/044/005 - 8.5 mg/g premiscela medicata per alimenti sacco da 1 kg - N.I.N. 103150052.», leggasi: «EU/2/04/044/005 - 8.5 mg/g polvere orale sacco da 1 kg - N.I.N. 103150052.».

07A02951

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 249 del 16 novembre 2006, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario "Gonazon"»

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2006, alla pag. 56, seconda colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Merial S.a.S. - Lione Francia Confezioni autorizzate: EU1210310401001», leggasi: «Titolare A.I.C.: Interveti International BV - Olanda Confezioni autorizzate: EU/2/03/04/001».

07A02950

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-080) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00